

23 novembre 2022

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
AD ANCE EMILIA
= LORO SEDI =

Circolare
N. 660/2022

c.a. - **Titolare/Legale Rappresentante**
- **Responsabile lavori pubblici/ufficio gare**
- **Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi**

Serv. Tecn. Prot. 940 – FF/aa

Oggetto: **D.L. Aiuti quater. Novità negli appalti pubblici per i comuni non capoluogo.**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 270 del 18 novembre 2022, è stato pubblicato il [Decreto-Legge n. 176](#) del 18 novembre 2022, recante “*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*”.

Il decreto-legge è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, ossia il 19 novembre u.s.

Per quanto di interesse, si segnala l'art. 10 del testo, che contiene “*Norme in materia di procedure di affidamento di lavori*”.

In particolare, il comma 1 della disposizione interviene sull'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 32/2019, Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure relative alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.

Con il comma 1 dell'art. 10, in commento, si introduce l'ulteriore previsione secondo cui **tale obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo sia pari o superiore alle soglie** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro).

In altri termini, **in ragione della modifica in questione, per i comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di ricorrere alle predette modalità di aggregazione si applicherà per le procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e di servizi e forniture di importo superiore a 139.000 euro.**

I Coordinatori di sede sono a Vostra disposizione per ogni necessità di analisi ed approfondimento.